



DELIBERA N. 67 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTA** la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

**VISTA** la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

**CONSIDERATO** il Ricorso del Sig. ██████████, avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal Centro per l’Impiego di ██████████ prot n. ████████ del 31/07/2019 di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla seconda convocazione dello stesso CpI, fissata l’11/07/2019,

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)

per la verifica degli impegni assunti in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data 29/08/2019;

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che il ricorrente sottoscriveva, in data 05/11/2018, presso il CpI di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. In stessa data veniva predisposta la scheda di presa in carico. A seguito di un incontro svolto il 04/03/2019 veniva concordato e sottoscritto dal ricorrente un ulteriore appuntamento per 18/06/2019. Il ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data. Il CpI invia con e-mail al Sig. [REDACTED], in data 02/07/2019, la nota prot. n. [REDACTED] del 01/07/2019, con la quale gli viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento del 18/06/2019. Sempre il 02/07/2019 il CpI invia al ricorrente, tramite e-mail, la nota prot. n. [REDACTED] del 01/07/2019, con la quale viene fissato, in seconda convocazione, un appuntamento per il giorno 11/07/2019. Il Sig. [REDACTED] non si presenta all'appuntamento fissato. Il CpI invia con e-mail al ricorrente, in data 31/07/2019, la nota prot. n. [REDACTED] del 31/07/2019, con la quale gli viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 2° appuntamento del 11/07/2019. Sempre in data 31/07/2019 il CpI invia al ricorrente, tramite e-mail, la nota prot. n. [REDACTED] del 031/07/2019, con la quale viene fissato, in terza convocazione, un appuntamento per il giorno 06/08/2019. Il ricorrente non si è presentato all'appuntamento fissato in tale data.

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI, affermando che la mancata presentazione agli appuntamenti del 18/06/2019 e dell'11/07/2019 fissati dal CpI, è dovuta al fatto che lo stesso in quel periodo era fuori sede per motivi legati al percorso di studi universitari. A tal fine allega al ricorso ricevuta di biglietto aereo, ricevuta tasse universitarie pagate ed elenco esami sostenuti.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dal Sig. [REDACTED]; scheda di presa in carico; nota prot. n. [REDACTED] del 01/07/2019 di sanzione di un quarto NASpI con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; nota prot. n. [REDACTED] del 01/07/2019 di convocazione al 2° appuntamento con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; nota prot. n. [REDACTED] del 31/07/2019 di sanzione una mensilità NASpI con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; nota prot. n. [REDACTED] del 31/07/2019 di convocazione al 2° appuntamento con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Università resa dal ricorrente in data 22/08/2019. In merito al ricorso, il CpI rappresenta che il Sig. [REDACTED] ha autocertificato di essere iscritto all'Università solo in data 22/08/2019, ossia dopo aver ricevuto la comunicazione dell'applicazione della seconda sanzione per mancata presentazione all'incontro dell'11/07/2019 e dopo la terza convocazione fissata per il 06/08/2019 (alla quale, peraltro, non si è presentato).

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo infatti, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista; anche qualora l'impedimento – in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l'Impiego – non consenta all'interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell'impedimento stesso. Così come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016 e dal documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

**Il Segretario**

Dott.ssa Rita De Rinaldis

**Il Presidente**

Avv. Paola Nicastro  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)